REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN AREA PSICOLOGICA

INDICE

TITOLO I - PREMESSA

Art. 1 - Finalità 4

Art. 2 - Definizioni 4

TITOLO II - ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 6

Art. 3 - Organi della Scuola 6

Art. 4 - Il Direttore/La Direttrice della Scuola 6

Art. 5 - Consiglio della Scuola 7

Art. 6 - Docenti della Scuola 9

Art. 7 - Sistema di gestione e della qualità 10

TITOLO III - AMMISSIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE, IMMATRICOLAZIONE, GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE IN FORMAZIONE SPECIALISTICA 10

Art. 8 - Requisiti per l'accesso 10

Art. 9 - Procedura di ammissione 11

Art. 10 - Commissione giudicatrice 11

Art. 11 - Immatricolazione e rinnovi 11

Art. 12 - Incompatibilità 12

Art. 13 - Tasse 12

Art. 14 - Borse di studio 12

Art. 15 - Registrazione delle attività 13

Art. 16 - Impegno e accertamento della frequenza 13

Art. 17 - Sospensione della frequenza 14

Art. 18 - Assenze giustificate 15

Art. 19 - Assenze ingiustificate 16

Art. 20 - Recuperi dei periodi di sospensione 16

Art. 21 - Trasferimento, rinuncia o risoluzione anticipata 17

TITOLO IV - FORMAZIONE 18

Art. 22 - Programmazione ed organizzazione delle attività formative 18

Art. 23 - Formazione nella rete e rotazioni 18

Art. 24 - Formazione fuori rete formativa 19

Art. 25 - Formazione, attività assistenziale e livelli di progressiva autonomia 19

Art. 26 - Attività di tutoraggio 20

TITOLO V - AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI E ESAME DI DIPLOMA 21

Art. 27 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo 21

Art. 28 - Esame di diploma 21

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI ED EMANAZIONE 22

Art. 29 - Disposizioni finali ed emanazione 22

TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la composizione, gli obiettivi e le modalità organizzative, amministrative e di funzionamento delle Scuole di Specializzazione in area psicologica (di cui al DM n. 50 del 21.01.2019), afferenti al Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive dell'Università di Trento.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
   a) MUR: il Ministero dell'Università e della Ricerca;
   b) DPR 162/1982: il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento";
   c) L 341/1990: la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";
   d) Legge 240/2010: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
   e) DM 50/2019: il Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica";
   f) Statuto di Ateneo: lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento, emanato con Decreto Rettorale n. 5 di data 8 gennaio 2024;
   g) Scuola di specializzazione: corsi di cui all'art. 6 del Regolamento Didattico dell'Università degli Studi di Trento in conformità al DM 270/2004;
   h) Psicologo/psicologa in formazione specialistica: lo studente/la studentessa iscritto/a ad una Scuola di specializzazione in area psicologica in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

i) Formazione: il complesso delle attività finalizzate all'acquisizione di conoscenze e competenze necessarie per l'esercizio della professione dello psicologo/della psicologa clinico/a o del neuropsicologo/della neuropsicologa, preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli Ordinamenti e Regolamenti didattici;

j) Offerta formativa: definisce i settori scientifico-disciplinari (SSD) in cui è articolata l'attività didattica delle Scuole. I SSD sono suddivisi, per ciascun anno di corso, negli ambiti previsti dall'Ordinamento didattico e ad ognuno è attribuito un peso espresso in CFU e assegnata la tipologia (attività teoriche o professionalizzanti);

k) Piano formativo: il complesso delle attività teoriche e pratiche degli psicologi/delle psicologhe in formazione specialistica, ivi compresa la frequenza delle strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero di ore e la tipologia degli interventi pratici che essi/esse devono personalmente eseguire, preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola in conformità agli ordinamenti e regolamenti didattici;

l) Programma formativo individuale: il piano formativo riferito al/alla singolo/a psicologo/psicologa in formazione specialistica;

m) Rete formativa: l'insieme delle strutture nelle quali si svolgono le attività delle Scuole;

n) Attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle università per assicurare la formazione culturale e professionale degli psicologi/delle psicologhe in formazione specialistica, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

o) Sede formativa: la struttura afferente alla rete formativa alla quale lo psicologo/la psicologa in formazione specialistica è assegnato/a dal Consiglio della Scuola di specializzazione sulla base di quanto definito dal piano formativo;

p) Sede amministrativa: la Sede presso la quale la Scuola di specializzazione è attivata.

q) Docente di riferimento: docente scelto/a dallo psicologo/dalla psicologa in formazione fra i docenti/le docenti della scuola appartenenti all'Università degli Studi di Trento;

r) Tutor: figura afferente alla rete formativa, che la Scuola di specializzazione identifica quale supervisore/supervisora delle attività formative e del percorso dello psicologo/della psicologa in formazione specialistica, nonché deputato/a alla sua valutazione al termine delle ore di tirocinio previste per quell'attività anche ai fini dell'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità nelle attività assistenziali.

TITOLO II – ORGANI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 3 – Organi della Scuola

1. Sono organi della Scuola il Direttore/la Direttrice e il Consiglio della Scuola.

Art. 4 – Il Direttore/La Direttrice della Scuola

1. La Direzione di ciascuna Scuola è affidata ad un professore/una professoressa di prima o, in caso di assenza o di indisponibilità, seconda fascia dell'Università degli Studi di Trento membro del Consiglio della Scuola, appartenente al settore scientifico-disciplinare di riferimento della Scuola stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore/una professoressa di prima o, in caso di assenza o di indisponibilità, seconda fascia di uno dei settori scientifico-disciplinari compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.
2. Il Direttore/La Direttrice rappresenta la Scuola, convoca e presiede il Consiglio, e ne determina l'ordine del giorno, curando l'esecuzione delle delibere adottate; sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche e organizzative e ne assicura il regolare svolgimento; propone annualmente al Consiglio l'articolazione dell'offerta formativa della Scuola, la composizione della commissione dell'esame di ammissione alla Scuola, delle commissioni degli esami di fine anno per i vari anni di corso, e della commissione dell'esame finale di specializzazione; coordina, in accordo con il Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive, le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.
3. Il Direttore/La Direttrice, in situazioni di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio della Scuola di specializzazione, sottoponendoli a ratifica al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Il Direttore/La Direttrice è eletto/a dal Consiglio della Scuola.

5. L'elezione avviene a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima votazione, a maggioranza assoluta dei votanti in seconda votazione.
6. Le elezioni sono indette dal Decano/dalla Decana della Scuola, che provvede a indire le elezioni con congruo anticipo rispetto alla data di cessazione dalla carica per scadenza del mandato o dimissioni.
7. Il Direttore/La Direttrice è nominato/a con decreto del Rettore/Rettrice, dura in carica tre anni e può essere rieletto/a consecutivamente una sola volta.
8. Il Direttore/La Direttrice è coadiuvato/a da un Direttore Vicario/una Direttrice Vicaria da lui/lei designato/a tra i professori/le professoresse di ruolo dell'Ateneo facenti parte del Consiglio, che lo/la sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
9. In caso di vacanza della carica di Direttore/Direttrice, il Decano/la Decana della Scuola ne assume le funzioni fino all'entrata in carica del/della nuovo/a Direttore/Direttrice.

Art. 5 - Consiglio della Scuola

1. A ciascuna Scuola è preposto un Consiglio composto da:
   a) il Direttore/la Direttrice;
   b) i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici dell'Università degli Studi di Trento, che svolgono attività nella Scuola;
   c) i docenti/le docenti esterne a contratto;
   d) una rappresentanza degli psicologi/delle psicologhe in formazione specialistica iscritti/iscritte alla Scuola in numero non superiore a tre.
2. Il Direttore/La Direttrice può invitare alle riunioni del Consiglio i tutor/le tutor o altri appartenenti alle istituzioni della rete formativa, senza diritto di voto.
3. Il Consiglio coordina le attività didattiche dell'intero curriculum formativo, avendo la responsabilità complessiva della pianificazione e dell'organizzazione didattica e delle attività didattiche dei docenti/delle docenti. In particolare, al Consiglio compete:
   a) l'elezione del Direttore/della Direttrice;
   b) l'approvazione del Regolamento didattico della Scuola;
   c) la predisposizione di una proposta di offerta formativa e di piano formativo annuale della Scuola,

in conformità con l'Ordinamento didattico vigente, e le previsioni di copertura dei relativi insegnamenti. La proposta è trasmessa al Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive che, in coordinamento con eventuali altre strutture accademiche a cui afferiscono i docenti/le docenti impegnati/e in attività didattiche, ne verifica la sostenibilità, in termini di docenza, di strutture ed esigenze di coordinamento didattico, e la approva;

d) la nomina della Commissione dell'esame di ammissione alla Scuola, delle Commissioni degli esami di fine anno per i vari anni di corso, e della Commissione dell'esame di diploma;
e) la determinazione delle modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli psicologi/delle psicologhe in formazione specialistica, ivi compresa la loro rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che essi/esse devono personalmente eseguire per essere ammessi/e a sostenere l'esame di profitto annuale.
f) l'approvazione delle proposte di convenzione con Enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti da parte degli psicologi/delle psicologhe in formazione e/o per l'attribuzione di borse di studio;
g) l'individuazione e la nomina dei/delle tutor;
h) l'approvazione di eventuali richieste da parte degli psicologi/delle psicologhe in formazione specialistica di periodi di frequenza di strutture sanitarie italiane non comprese nella rete formativa;
i) la predisposizione delle proposte di modifica dell'ordinamento didattico da sottoporre agli organi deliberanti in accordo con il regolamento didattico di Ateneo.
j) la predisposizione di un sistema di gestione per la qualità, l'attuazione di azioni di riesame e di valutazione delle attività didattiche, la messa in atto di azioni di miglioramento continuo;
k) l'approvazione del piano finanziario preventivo e il rendiconto consuntivo predisposto dal Direttore/dallaDirettrice;
l) ogni altra attribuzione a esso demandata dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

4. Il Consiglio della Scuola può istituire Commissioni per facilitare i processi di programmazione, coordinamento e valutazione delle attività formative e di tutorato.

5. Il Consiglio della Scuola si riunisce almeno due volte all'anno.
6. Il Consiglio è di norma convocato almeno 5 giorni prima della seduta per posta elettronica. Si prevede la possibilità di attuare convocazioni d'urgenza purché avvengano almeno 3 giorni prima della seduta.
7. Le riunioni sono valide quando vi partecipi la maggioranza degli aventi/delle aventi diritto al voto. Dal calcolo per la definizione del quorum strutturale sono esclusi gli/le assenti giustificati/e, che abbiano trasmesso al Presidente una motivazione scritta della propria assenza con congruo anticipo.
8. Le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti/delle presenti aventi diritto al voto, salvo che una diversa maggioranza sia richiesta da specifiche disposizioni di legge, dallo Statuto o da regolamenti.
9. Le riunioni del Consiglio possono aver luogo anche online, a condizione che siano utilizzati strumenti che consentano a tutti i/le partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che permettano lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Art. 6 - Docenti della Scuola

1. Sono docenti della Scuola di specializzazione:
   a) i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatrici a tempo indeterminato e determinato dell'Università di Trento, ai quali/alle quali siano attribuiti incarichi di insegnamento nella Scuola medesima;
   b) i professori/le professoresse e i ricercatori/le ricercatori di altro Ateneo e i "professori/le professoresse a contratto" responsabili di insegnamento.
2. Il corpo docente comprende almeno un professore/una professoressa di ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della Scuola. Per le Scuole per le quali non sia identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un professore/una professoressa di ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola. Il corpo docente di ciascuna Scuola è determinato ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 7 – Sistema di gestione e della qualità

1. Le Scuole di specializzazione si dotano di un sistema di gestione e certificazione della qualità finalizzato all'ottenimento del pieno governo di tutti i processi che concorrono alla gestione delle Scuole. Il sistema di gestione qualità deve consentire di governare in modo chiaro, dichiarato, controllato e dinamico tutte le attività della Scuola e deve prevedere azioni di miglioramento volte a garantire il massimo livello qualitativo, assicurando nel contempo il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. I Consigli delle Scuole di specializzazione attuano azioni di riesame rispetto a tutte le attività previste dai singoli piani formativi e ai percorsi di addestramento professionalizzante, tenendo conto anche dei dati sulle carriere degli psicologi/delle psicologhe in formazione specialistica, dell'opinione espressa dagli stessi/dalle stesse negli appositi questionari, delle relazioni sulla didattica predisposte dai Direttori/dalle Direttrici, dei rapporti del Nucleo di valutazione dell'Ateneo e degli organi accademici.

TITOLO III – AMMISSIONE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE, IMMATRICOLAZIONE, GESTIONE DELLA CARRIERA DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

Art. 8 - Requisiti per l'accesso

1. L'ammissione alle Scuole di Specializzazione di area psicologica è riservata a coloro che, entro i termini per la presentazione della domanda di ammissione, sono in possesso della laurea in Psicologia della classe LM- 51 - Laurea magistrale in Psicologia, ai laureati/laureate della classe 58/S - Laurea specialistica in Psicologia) e ai laureati/laureate in Psicologia dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999. È richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione o l'iscrizione all'esame di Stato. L'abilitazione deve essere posseduta entro il termine fissato annualmente nel bando di selezione, pena la decadenza.
2. L'ammissione alle Scuole di specializzazione avviene in conformità alla normativa vigente recepita nei bandi annuali di ammissione al primo anno.

3. Il numero dei posti messi a concorso è determinato dal Consiglio della Scuola, entro il limite della capacità ricettiva, e approvato dal Consiglio di Dipartimento.
4. Ciascuna Scuola si può avvalere di una o più borse di Ateneo e/o del Dipartimento cui la Scuola afferisce. I criteri per l'assegnazione delle eventuali borse di studio sono declinati nel relativo bando di ammissione.
5. Possono essere previsti posti aggiuntivi, con borsa di studio erogata per l'intera durata del corso, in base ad accordi di collaborazione con enti pubblici o privati. I criteri per l'assegnazione delle borse di studio aggiuntive sono declinati nel relativo bando di ammissione.

Art. 9 – Procedura di ammissione

1. L'ammissione al corso avviene sulla base di una selezione ad evidenza pubblica, che deve concludersi prima dell'inizio dell'anno accademico.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.P.R. 162/82, è richiesto il superamento di un esame consistente in:
   a. una prova scritta.
   b. una prova orale, sempre sulle medesime tematiche, integrata, eventualmente, da una prova pratica. In sede di prova orale è prevista la verifica della conoscenza della lingua inglese.
3. I termini e le modalità di iscrizione all'esame di ammissione sono specificati nel bando di concorso, emanato annualmente con Decreto Rettorale.

Art. 10 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è proposta dal Consiglio della Scuola e nominata con Decreto Rettorale.

Art. 11 – Immatricolazione e rinnovi

1. I candidati/Le candidate sono ammessi/e secondo l'ordine della graduatoria di merito, redatta in base al punteggio riportato da ciascun/a candidato/a, e approvata con decreto del Rettore/della Rettrice, e fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.

2. A seguito dell'ammissione all'anno successivo, lo psicologo/la psicologa in formazione specialistica è tenuto/a al rinnovo annuale dell'iscrizione, secondo le scadenze stabilite dall'Ateneo.

Art. 12 - Incompatibilità

1. L'iscrizione alle Scuole di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione a Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Master universitari in Italia o all'estero, Corsi di perfezionamento, Dottorato di ricerca e altra Scuola di specializzazione, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 13 – Tasse

1. Gli importi e le modalità di pagamento di tasse e contributi sono stabiliti annualmente dagli Organi di Ateneo e pubblicizzati sul sito d'Ateneo.
2. Gli iscritti/Le iscritte alle Scuole di specializzazione sono tenuti a prendere visione degli importi e delle scadenze previste.
3. Il pagamento di una rata oltre i termini previsti comporta un incremento dei contributi, secondo quanto stabilito annualmente dagli Organi di Ateneo.
4. In caso di mancato rinnovo dell'iscrizione, viene sospesa l'erogazione dell'eventuale borsa di studio.
5. Lo psicologo/La psicologa in formazione specialistica che non sia in regola con l'iscrizione o con il pagamento della contribuzione non può ottenere il rilascio di alcuna certificazione, né può essere ammesso/a a sostenere le valutazioni annuali e/o l'esame di diploma.

Art. 14 – Borse di studio

1. L'Università può finanziare borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione con fondi propri o tramite finanziamenti provenienti da donazioni e/o accordi di collaborazione con enti pubblici o privati, associazioni, fondazioni.
2. Le borse di studio sono attribuite sulla base della graduatoria di merito.
3. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che lo psicologo/la psicologa in formazione superi l'esame di profitto annuale.

4. L'erogazione della borsa è pari alla durata del corso, purché permangano i requisiti richiesti per la relativa assegnazione.
5. La borsa non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio, tranne che con quelle previste per integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione e ricerca.
6. Eventuali sospensioni della frequenza a causa di maternità, congedo parentale o grave e documentata malattia implicano la sospensione dell'erogazione della borsa di studio.

Art. 15 – Registrazione delle attività

1. Le Scuole definiscono le modalità di registrazione e certificazione delle attività formative. La registrazione delle attività formative è obbligatoria e avviene mediante la compilazione del libretto-diario su supporto informatico.
2. Il libretto-diario deve contenere in particolare:
   a) l'elenco delle attività formative e di didattica formale;
   b) la registrazione e certificazione della partecipazione alle attività pratiche professionalizzanti con diversi gradi di responsabilità;
   c) la certificazione dell'attività svolta nelle strutture della rete formativa e del livello di responsabilità ed autonomia;
   d) la valutazione da parte del docente/della docente di riferimento o del tutor/della tutor clinico/a relativamente alle competenze acquisite e, ove pertinente, al grado di autonomia raggiunto;
   e) la registrazione delle eventuali attività formative svolte all'estero e certificazione da parte del Direttore/della Direttrice della relativa struttura ospitante;
   f) l'indicazione dei corsi, congressi e seminari frequentati, previa approvazione del Consiglio della scuola.

Art. 16 – Impegno e accertamento della frequenza

1. La frequenza alle attività formative della Scuola è obbligatoria. Lo psicologo/la psicologa in formazione specialistica deve svolgere un programma settimanale che si articola secondo

quanto stabilito dal Consiglio della scuola, coerentemente con l'organizzazione delle strutture presso cui si svolgono le attività di tirocinio.

2. L'impegno richiesto allo psicologo/alla psicologa in formazione specialistica è comprensivo sia delle attività professionalizzanti sia della didattica.
3. La presenza dello psicologo/della psicologa in formazione specialistica è accertata mediante controlli, ove possibile, di tipo automatico.
4. L'accertamento della frequenza è demandato al/alla Responsabile dell'attività formativa nella sede presso la quale lo psicologo/la psicologa in formazione specialistica svolge le attività formative, mediante adeguati strumenti di verifica (badge, registro delle presenze).
5. Il controllo della frequenza, secondo le prescrizioni del Consiglio della Scuola, è svolto dal Direttore/dalla Direttrice della Scuola o da una suo/a delegato/a.

Art. 17 – Sospensione della frequenza

1. Gli impedimenti temporanei alla frequenza superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi sospendono il periodo di formazione con obbligo di recupero delle assenze effettuate.
2. La sospensione, per un massimo di un anno solare, può essere concessa nei seguenti casi:
   a) Maternità;
   b) Grave infermità attestata da certificazione medica;
   c) Gravi motivi relativi alle condizioni personali o familiari dello psicologo/della psicologa in formazione specialistica, sottoposti alla valutazione del Rettore/della Rettrice o di un/una suo/a delegato/a.
3. In casi particolari di gravi (o gravissima) infermità, il Consiglio della scuola valuta l'estensione della sospensione oltre i 12 mesi.
4. La sospensione è concessa anche qualora lo psicologo/la psicologa in formazione sia ammesso/a a un dottorato di ricerca fino al conseguimento del relativo titolo.
5. La sospensione degli studi è richiesta dall'interessato/dall'interessata presentando apposita istanza all'ufficio competente.
6. Cessato il periodo di sospensione, lo psicologo/la psicologa in formazione deve riprendere gli studi, pena la decadenza.

7. Durante il periodo di sospensione lo psicologo/la psicologa in formazione non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso sospeso.
8. In caso di sospensione si mantiene il diritto alla borsa di studio, salvo interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.
9. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione sono recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto/a lo psicologo/la psicologa in formazione specialistica. L'ammissione all'anno di corso successivo, o all'esame di diploma, se lo psicologo/la psicologa in formazione specialistica è iscritto/a all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sia stato interamente recuperato il periodo di sospensione.
10. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati secondo quanto indicato dagli Artt. 28 e 29 del presente Regolamento e dal Regolamento didattico della Scuola a cui lo psicologo/la psicologa in formazione è iscritto/a.

Art. 18 – Assenze giustificate

1. Lo psicologo/la psicologa in formazione specialistica, per ogni anno di corso, ha diritto a un periodo di assenza complessivamente non superiore al 30% delle attività formative per motivi personali, preventivamente autorizzati, tali da non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi formativi. L'autorizzazione va richiesta all'ufficio competente almeno sette giorni prima, servendosi dell'apposita modulistica.
2. La partecipazione a convegni, congressi, corsi, seminari deve essere autorizzata dal Direttore/dalla Direttrice della Scuola che garantisce la loro inerenza all'iter formativo dello psicologo/della psicologa in formazione specialistica. I periodi per tali attività non vanno computati nel periodo di trenta giorni di assenza giustificata di cui lo psicologo/la psicologa in formazione può usufruire.

Art. 19 – Assenze ingiustificate

1. Le prolungate assenze ingiustificate comportano la decadenza dallo status di iscritto/a alla Scuola di specializzazione. Viene definita prolungata assenza ingiustificata, l'assenza non preventivamente autorizzata che superi i quindici giorni complessivi annui.

Art. 20 - Recuperi dei periodi di sospensione

1. Gli impedimenti temporanei alla frequenza superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi sospendono il periodo di formazione con obbligo di recupero delle assenze effettuate.
2. La sospensione degli studi è richiesta dall'interessato/dall'interessata presentando apposita istanza all'ufficio competente.
3. Cessato il periodo di sospensione, lo psicologo/la psicologa in formazione deve riprendere gli studi, pena decadenza.
4. Durante il periodo di sospensione lo psicologo/la psicologa in formazione non può compiere alcun atto di carriera né fruire di alcun servizio didattico e amministrativo relativamente al corso sospeso.
5. In caso di sospensione si mantiene il diritto alla borsa di studio se goduta, con interruzione della relativa erogazione con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del Corso.
6. I debiti formativi dovuti ai periodi di sospensione sono recuperati al termine dell'anno di corso a cui è iscritto/a lo psicologo/la psicologa in formazione specialistica.
7. L'ammissione all'anno di corso successivo o all'esame di diploma, se lo psicologo/la psicologa in formazione è iscritto/a all'ultimo anno, non sarà possibile fino a quando non sarà stato interamente recuperato il periodo (in termini di tempo, non di ore) di sospensione.
8. Gli esami, siano essi di profitto che di diploma, devono essere sempre effettuati dopo il completamento della formazione.
9. Durante il recupero dei periodi di sospensione l'assenza giustificata è un'evenienza e non un diritto.

Art. 21 – Trasferimento, rinuncia o risoluzione anticipata

1. Il trasferimento è possibile solo tra Scuole della stessa tipologia e di uguale denominazione.
2. L'istanza di trasferimento in uscita deve essere consegnata all'Ufficio competente corredata dalla seguente documentazione:
   a) parere positivo del Consiglio della Scuola dell'Università degli Studi di Trento;
   b) nulla osta da parte del Consiglio della Scuola di destinazione.
3. Per trasferirsi in arrivo presso una Scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Trento è necessario presentare apposita istanza all'Ufficio competente, corredata del parere positivo del Consiglio della Scuola cui lo psicologo/la psicologa risulta iscritto/a, secondo le scadenze stabilite annualmente per ogni coorte e riportate nel bando di concorso.
4. La possibilità del trasferimento è subordinata alla verifica del fatto che il numero degli iscrivibili per la coorte di riferimento prevista non sia già saturato. Nel caso in cui il numero delle richieste di trasferimento ecceda il numero dei posti disponibili, il Consiglio della Scuola stabilisce, con delibera motivata, i criteri in base ai quali accogliere le domande di trasferimento.
5. I trasferimenti possono avvenire solo previa ammissione all'anno successivo e pertanto non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.
6. Al Consiglio della Scuola compete la valutazione di eventuali richieste di riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti in percorsi formativi di altre Scuole di Specializzazione.
7. Lo psicologo/La psicologa in formazione specialistica che intenda rinunciare alla formazione è tenuto/a a darne immediata comunicazione scritta alla Direzione della Scuola, indicando la data di cessazione dell'attività.
8. Oltre alla rinuncia, sono causa di risoluzione anticipata del contratto e di decadenza dallo status di iscritto/a alla Scuola di specializzazione:
   a) la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
   b) le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o il superamento del periodo di

comporto in caso di malattia;

c) la mancata ripresa della frequenza al termine della sospensione;

d) il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi di ogni singola Scuola di specializzazione comporta l'iscrizione come ripetente all'anno di corso le cui prove non sono state superate; tale iscrizione è possibile una sola volta, pena decadenza.

9. La Direzione della Scuola è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli uffici competenti dell'Università del verificarsi di eventi che comportino la risoluzione del contratto.

TITOLO IV – FORMAZIONE

Art. 22 - Programmazione ed organizzazione delle attività formative

1. Il Consiglio della Scuola determina il quadro degli insegnamenti e delle attività formative nel rispetto dell'ordinamento didattico delle Scuole di Specializzazione in area psicologica.
2. Il Consiglio della Scuola definisce ed approva ogni anno l'offerta formativa e il conseguente piano formativo per la coorte degli psicologi/delle psicologhe in formazione specialistica ammessi/e al primo anno della Scuola. Il piano formativo elenca la tipologia delle attività formative da erogare in un anno accademico per ogni coorte.
3. Il Consiglio della Scuola indica le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche degli psicologi/delle psicologhe in formazione specialistica, ivi compresa la frequenza nelle strutture inserite nella rete formativa.

Art. 23 – Formazione nella rete e rotazioni

1. Lo psicologo/la psicologa in formazione specialistica svolge la propria attività formativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio della Scuola.
2. L'attività formativa si svolge all'interno delle strutture sanitarie facenti parte della rete formativa della Scuola, le cui caratteristiche devono soddisfare gli standard e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
3. Ai fini di una completa ed armonica formazione professionale lo psicologo/la psicologa in formazione

specialistica è tenuto/a a frequentare le diverse strutture, servizi, settori, attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza funzionali agli obiettivi formativi stabiliti dal Consiglio della Scuola.

4. Le attività formative professionalizzanti previste dagli Ordinamenti didattici delle Scuole si svolgono presso le strutture di Ateneo o con esso convenzionate, individuate come idonee per lo svolgimento delle attività stesse.
5. Durante il periodo di frequenza nelle diverse strutture della rete formativa, lo psicologo/la psicologa in formazione specialistica è assicurato/a per la responsabilità professionale derivante dall'attività assistenziale, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni dalle Strutture sanitarie nelle quali opera alle medesime condizioni del personale strutturato. È esclusa la responsabilità per colpa grave.

Art. 24 - Formazione fuori rete formativa

1. Per specifiche esigenze formative dello psicologo/della psicologa in formazione specialistica, il Consiglio della Scuola può approvare periodi di tirocinio in strutture esterne alla rete formativa sia in Italia che all'estero, per un periodo complessivo massimo di 18 mesi per tutta la durata legale del corso.
2. In entrambi i casi, lo psicologo/la psicologa in formazione è tenuto/a a presentare apposita istanza presso l'ufficio competente almeno un mese prima della partenza, corredata da delibera del Consiglio della Scuola.
3. La copertura assicurativa per il periodo di formazione fuori rete è a carico della struttura ospitante o, in caso di non accettazione della stessa, dello psicologo/della psicologa in formazione.

Art. 25 – Formazione, attività assistenziale e livelli di progressiva autonomia

1. L'attività di tirocinio dello psicologo/della psicologa in formazione specialistica si configura per tutta la durata del corso come attività formativa e non sostitutiva di quella del personale di ruolo, ospedaliero o universitario, e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

2. Spetta ai Consigli delle singole Scuole di specializzazione individuare le attività assistenziali e cliniche sulle quali graduare, in relazione alla loro tipologia e complessità, i diversi livelli di autonomia/responsabilità dello psicologo/della psicologa in formazione specialistica.

3. Nell'ambito del programma personale di formazione, il Consiglio della Scuola di specializzazione deve indicare e motivare i livelli di progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni psicologo/psicologa in formazione specialistica nel corso dell'iter formativo. Il grado di coinvolgimento dello psicologo/della psicologa in formazione specialistica nell'esercizio delle attività assistenziali deve essere modulato in funzione delle attitudini personali e dei livelli di autonomia raggiunti, nonché dagli specifici obiettivi identificati dalla Scuola.

4. Il percorso formativo dello psicologo/della psicologa in formazione, teso a garantire una graduale assunzione di autonomia, è verificato periodicamente dal Consiglio della Scuola. La valutazione viene eseguita in base ai giudizi espressi dal docente/dalla docente di riferimento e dal tutor/dalla tutor della Struttura di frequenza. Le valutazioni del docente/della docente di riferimento e del tutor/della tutor sono oggetto di periodica supervisione del Direttore/della Direttrice della Scuola, cui compete la valutazione globale delle capacità raggiunte dallo psicologo/dalla psicologa in formazione specialistica.

5. L'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo/a psicologo/psicologa in formazione specialistica, e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

Art. 26 – Attività di tutoraggio

1. Il Consiglio della Scuola di specializzazione individua i tutor/le tutor di tutte le attività formative e assistenziali degli psicologi/delle psicologhe in formazione specialistica, previo accordo con le Strutture della rete formativa.
2. I tutor/Le tutor sono quelle figure, afferenti alla rete formativa, che la Scuola di specializzazione identifica quali supervisori/e delle attività formative e del percorso degli psicologi/delle psicologhe in formazione specialistica, nonché deputati/e alla loro valutazione anche ai fini dell'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità nelle attività assistenziali.

3. Il Consiglio della Scuola, inoltre, designa un/a componente dello stesso come docente di riferimento di ciascuno/a psicologo/psicologa in formazione specialistica, scelta dallo psicologo/dalla psicologa in formazione specialistica. Il tutor/la tutor e il docente/la docente di riferimento monitorano di concerto le attività svolte dallo specializzando/dalla specializzanda.
4. I tutor/Le tutor possono partecipare, su invito del Direttore/della Direttrice, al Consiglio della Scuola ma non hanno diritto di voto.

TITOLO V – AMMISSIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI E ESAME DI DIPLOMA

Art. 27 - Valutazione in itinere e passaggio all'anno successivo

1. La verifica della qualità dell'apprendimento è affidata alle valutazioni dei/delle singole docenti alla fine dei corsi, alla valutazione finale di ogni anno e alla prova di specialità.
2. La valutazione al termine di ciascun anno verte su tutti i corsi frequentati, sulle attività di tirocinio e sulle altre attività formative effettuate.
3. Le modalità e i tempi della verifica delle conoscenze e competenze acquisite sono stabiliti dal Regolamento didattico di ciascuna Scuola.
4. Il giudizio annuale negativo comporta la ripetizione da parte dello psicologo/della psicologa in formazione dell'anno di corso.

Art. 28 - Esame di diploma

1. Lo psicologo/la psicologa in formazione specialistica, dopo il completamento e superamento dell'ultimo anno di corso, deve sostenere la prova finale, nella prima o seconda sessione ordinaria prevista dopo il termine dell'ultimo anno di corso. In caso contrario decade dal diritto di sostenere l'esame di diploma.
2. Per essere ammesso/a a sostenere l'esame di diploma, lo psicologo/la psicologa in formazione specialistica deve avere conseguito tutti i crediti formativi universitari previsti, secondo la durata e l'Ordinamento didattico di ciascuna Scuola.

3. Le modalità e i tempi dell'esame finale di diploma sono stabiliti dal Regolamento didattico di ciascuna Scuola.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI ED EMANAZIONE

Art. 29 - Disposizioni finali ed emanazione

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle norme e regolamenti di Ateneo e della struttura accademica di riferimento.
2. Il Regolamento è approvato dal Senato accademico previo parere del Consiglio del Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e viene emanato con Decreto Rettorale.